



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento per le Pari Opportunità

---

*Avviso pubblico per la formazione di un Elenco degli Organismi di Certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo schema di Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022, interessati ad aderire alla misura di agevolazione delle micro, piccole e medie imprese prevista dal PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 (“Sistema di certificazione della parità di genere”) e per la definizione delle modalità di rendicontazione ai fini dell’erogazione dei contributi*

---



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento per le Pari Opportunità

## INDICE

<b>ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OGGETTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI TECNICHE .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 5 - AMBITO DI INTERVENTO .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 7 - SPESE AMMISSIBILI .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ODC .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 10 - DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMISSIBILI.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 12 - RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO.....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE.....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 14 - REVOCA DELL’ISCRIZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 15 - GESTIONE DELL’AVVISO.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 16 -TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 17 - POTERE SOSTITUTIVO .....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 19 - RINVIO.....</b>	<b>17</b>



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Pari Opportunità

## ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OGGETTO

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea (Council Implementing Decision) del 13 luglio 2021, mira a trasformare l'Italia in un sistema paese più sostenibile, più resiliente e meglio preparato ad affrontare le sfide e le opportunità della transizione ecologica e digitale con lo scopo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese.

Il Piano si articola in sei missioni, declinate per area di intervento, ed è attraversato da tre “Priorità trasversali” relative alle pari opportunità di genere, generazionali e territoriali. L'attenzione ai temi della parità di genere prevede che ogni intervento del Piano si ispiri ai principi 2 e 3 del Pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con l'obiettivo 5 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il Piano attua la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in coerenza con la Strategia di genere adottata dalla Commissione europea a marzo 2020, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2026, l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al quattordicesimo posto nella classifica dei Paesi UE.

Il presente Avviso si inserisce nell'ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione”, Investimento 1.3 “Sistema di certificazione della parità di genere” (di seguito denominato anche M5-C1-Inv. 1.3) che prevede i seguenti traguardi e obiettivi così come specificati nell'allegato alla Council Implementing Decision del 13 luglio 2021:

- *Traguardo M5C1-12*: entrata in vigore del Sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese – entro il quarto trimestre 2022. Il Sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti: opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. Definizione dei meccanismi di incentivazione per le imprese che intraprendono il processo di certificazione e degli orientamenti tecnici, compresi: I) l'elaborazione delle norme tecniche del Sistema di certificazione della parità di genere per le imprese; II) l'identificazione dei meccanismi di incentivazione; III) la misura deve essere accompagnata dall'istituzione di un sistema informativo;
- *Obiettivo M5C1-13*: ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 micro, piccole e medie imprese) - entro il secondo trimestre 2026. Per l'ottenimento della certificazione sono previsti contributi a copertura dei costi della certificazione per le micro, piccole e medie imprese;
- *Obiettivo M5C1-14*: ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 1000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica - entro il secondo trimestre 2026. Per l'assistenza tecnica sono previsti contributi sotto forma di servizi di tutoraggio e supporto tecnico-gestionale erogati alle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento M5-C1-Inv. 1.3 del PNRR è a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le pari opportunità intende dare attuazione all'erogazione dei contributi previsti dal Piano per agevolare il processo di certificazione alle micro, piccole e medie imprese e a tale scopo, in data 15 settembre 2022, ha sottoscritto un Accordo con l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria,



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

artigianato e agricoltura - di seguito Unioncamere - ai sensi dell'art 15 della Legge 241 del 1990, nel quale Unioncamere è definito soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 77/2021. Il decreto di approvazione dell'Accordo, firmato in data 20 settembre 2022, è stato registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 2022 con prot. n. 2819.

Oggetto del presente Avviso è la formazione di un Elenco di Organismi di Certificazione accreditati (di seguito anche OdC) per lo schema di Certificazione della parità di genere, interessati ad aderire alla misura di agevolazione alla certificazione delle micro, piccole e medie imprese prevista dal PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere", a valere su finanziamento dell'UE - Next Generation EU e la definizione delle modalità di rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi per i servizi di certificazione della parità di genere alle micro, piccole e medie imprese, per un totale di € 5.500.000.

Tali contributi, fino ad un massimo di € 12.500,00 al lordo di IVA per ciascuna impresa, sono articolati per fasce di grandezza delle stesse in base alla dimensione occupazionale come meglio specificato al comma 2 dell'art. 6 del presente Avviso.

La formazione e mantenimento del citato Elenco è a cura di Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore così come definito all'art.3, lettera q) del presente Avviso.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al presente Avviso, gli OdC devono essere accreditati in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008 secondo lo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per certificare la parità di genere ai sensi della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 "Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni", pubblicata dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) il 16 marzo 2022, in ottemperanza alle FAQ pubblicate da UNI sull'argomento.

## **ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI TECNICHE**

1. L'Avviso è emanato in attuazione alla seguente normativa:

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e in particolare l'art 46 bis che istituisce un sistema della certificazione della parità di genere;
- Regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg.ne 9, foglio 313, ed in particolare, l’articolo 16, comma 1, il quale stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti”;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell’8 aprile 2019, concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità con efficacia a decorrere dall’8 maggio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 3 maggio 2019, Reg.ne – Succ. n. 880;
- IAF MD 5:2019. International Accreditation Forum, Inc. Issue 4 “Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems”;
- Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020, art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1043, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1044, ai sensi del quale si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- Regolamento (UE) n. 241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108”;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con legge 6 agosto 2021, n.113;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- “Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026”, presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, concernente l'“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- Legge n. 162 del 5 novembre 2021, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022";
- Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 27 gennaio 2022 recante "Istituzione della Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere";
- Accordo esecutivo sottoscritto il 28 gennaio 2022 tra il Dipartimento per le pari opportunità e SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. per l'"Attività di sviluppo della "Piattaforma di certificazione" della parità di genere relativo ad interventi in attuazione del PNRR";
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 22 febbraio 2022 recante "Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere";



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni” pubblicata il 16 marzo 2022;
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 5 aprile 2022, recante “Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022;
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022 Reg.ne 1606 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022;
- Decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, art. 34, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che introduce meccanismi premiali per le imprese che ottengono la certificazione della parità di genere”;
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR” e in particolare le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”;
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, in materia di procedure finanziarie del PNRR e in particolare il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”;
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 11 agosto 2022, n. 30, in materia di procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e in particolare le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- FAQ UNI: Spunti di riflessione e risposte ai quesiti più frequenti pervenuti ad Accredia ed UNI sull’utilizzo della UNI/PDR 125:2022 del 30 settembre 2022, e successivi aggiornamenti;
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 41 del 7 dicembre 2023 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di Pagamento” alla C.E;
- Circolare tecnica Accredia - Dipartimento Certificazione e Ispezione - n. 43 dell’11 novembre 2022 e s.m.i. recante “Disposizione in merito all’accreditamento, ambito ISO/IEC 17021-1, per la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni ai sensi della UNI/PdR



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

125:2022 – “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.

### **ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
  - a) *“Accreditamento”*: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento (o altro Ente firmatario degli accordi EA MLA) che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
  - b) *“Amministrazione titolare dell’intervento”*: Amministrazione responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni. Per le finalità del presente Avviso, l’Amministrazione titolare dell’intervento è la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità;
  - c) *“Audit”*: processo per l’ottenimento di informazioni pertinenti circa un oggetto di valutazione della conformità e loro obiettiva valutazione, per determinare in quale misura i requisiti specificati sono soddisfatti;
  - d) *“Beneficiari finali”*: imprese micro, piccole o medie che beneficiano del contributo per l’ottenimento della certificazione della parità di genere nell’ambito del correlato Avviso pubblicato successivamente al presente Avviso;
  - e) *“Certificazione”*: attestazione di terza parte, resa da un organismo di certificazione accreditato, relativa ad un oggetto di valutazione della conformità;
  - f) *“Componente”*: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
  - g) *“Milestone” (Traguardo)*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
  - h) *“Missione”*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
  - i) *“Organismo di accreditamento”*: organismo autorevole designato per il rilascio dell’accreditamento ai sensi del Reg. n. 765/2008 o degli accordi EA/MLA;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- j) *“Organismo di certificazione” (OdC)*: organismo accreditato per la valutazione di conformità di terza parte che attua schemi di certificazione;
- k) *“PMI”*: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dall’Allegato I del Regolamento della Commissione europea 2014/651/CE;
- l) *“PNRR”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- m) *“Progetto” o “Intervento”*: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del PNRR e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- n) *“Rendicontazione di milestone e target”*: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (milestone e target, UE e nazionali);
- o) *“Servizio centrale per il PNRR”*: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- p) *“Sistema ReGiS”*: Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;
- q) *“Soggetto attuatore”*: Soggetto responsabile dell’Avviso, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. Per le finalità del presente Avviso il soggetto attuatore è Unioncamere;
- r) *“Target” (Obiettivo)*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
- s) *“Valutazione della conformità”*: attività di valutazione della conformità eseguita da una persona od organizzazione che è indipendente dal fornitore dell’oggetto di valutazione della conformità e che non ha



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

un interesse da utilizzatore nell'oggetto stesso ed è in possesso dell'accreditamento relativo all'attività da svolgere.

#### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI**

1. Destinatari del presente Avviso sono tutti gli OdC accreditati da Accredia (o da altro Ente di accreditamento firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA per la ISO/IEC 17021-1, in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 - anche stabilito in altri Stati membri dell'Unione Europea), a certificare in base alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 "Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni", e alle FAQ pubblicate da UNI sull'argomento.
2. In caso di OdC aventi sede legale o operativa in Italia, al momento del pagamento del rimborso essi devono aver assolto gli obblighi contributivi.

#### **ARTICOLO 5 - AMBITO DI INTERVENTO**

1. I soggetti ammissibili presentano domanda di partecipazione, secondo le modalità definite nel presente Avviso, al fine di essere iscritti nell'Elenco degli OdC abilitati a rilasciare la certificazione della parità di genere alle PMI che aderiranno al correlato Avviso relativo ai contributi previsti dal PNRR per agevolare la certificazione della parità di genere, pubblicato successivamente al presente Avviso.

#### **ARTICOLO 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. La dotazione destinata a finanziare i costi della certificazione della parità di genere delle PMI è pari a € 5.500.000,00 ed è parte delle risorse previste dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nella quale il Dipartimento per le pari opportunità è individuato quale assegnatario di complessivi € 10.000.000,00 per la realizzazione del già citato intervento M5C1 -Inv. 1.3 "Sistema di certificazione della parità di genere" del PNRR a valere sui finanziamenti europei Next Generation EU.
2. Per il rilascio della certificazione della parità di genere alle PMI è riconosciuto, a titolo di rimborso, agli OdC un importo compreso tra un minimo di euro 1.800,00 al netto di IVA e un massimo di euro 10.245,00 al netto di IVA, determinato sulla base dei tempi di audit previsti dal documento internazionale IAF MD 05 e riepilogati nella seguente tabella:



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

<b>N° addetti equivalenti</b>	<b>Tempi di audit (in giorni)</b>	<b>Contributo massimo (al netto dell'iva)</b>
1- 5	1,5 gg	€ 1.800,00
6-10	2 gg	€ 2.400,00
11-15	2,5 gg	€ 3.000,00
16-25	3 gg	€ 3.600,00
26-45	4 gg	€ 4.800,00
46-65	5 gg	€ 6.000,00
66-85	6 gg	€ 7.200,00
86-125	7 gg	€ 8.400,00
126-175	8 gg	€ 9.600,00
176-249	9 gg	Fino a € 10.245,00

Per il calcolo degli addetti dovranno essere conteggiati solo gli addetti equivalenti coinvolti nei processi ritenuti più critici nell'ambito del Sistema di Gestione della Parità di Genere, e non il numero complessivo degli addetti dell'organizzazione, così come indicato dal documento internazionale IAF MD 05 e dalle disposizioni FAQ pubblicate dall'UNI.

In particolare, considerata la specificità del Sistema di Gestione per la Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022, che riguarda principalmente il coinvolgimento dei processi di "Governance/HR", ai fini del calcolo degli addetti equivalenti (FTE - Full Time Equivalent), deve essere applicata la seguente metodologia:

Si individuano per i processi direttamente coinvolti nel Sistema di Gestione per la Parità di Genere i FTE, secondo le seguenti percentuali:

- **100% addetti ai seguenti uffici:**
  - Direzione;
  - Amministrazione personale/HR;
  - Formazione;
  - Sistema di Gestione parità di genere;
  - Legale;
  - Comunicazione;
- **+ 10% addetti ad altri uffici e produzione.**

Si ricorda, tra l'altro, che:

- è escluso dal calcolo dei FTE il personale che offre all'impresa il servizio di consulenza/collaborazione;
- occorre fare riferimento alla definizione di "addetto" di cui al punto 3.1 della UNI/PdR 125:2022 al fine di individuare il personale coinvolto.

3. I servizi di certificazione da parte degli OdC, nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, dovranno essere svolti entro il 30 giugno 2026, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

4. I servizi di certificazione agevolati a favore delle PMI potranno essere erogati solo da organismi inseriti nell'Elenco degli OdC di cui all'articolo 9.
5. Gli OdC iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 9 dovranno emettere il certificato della parità di genere per le PMI - in conformità alla Uni/PdR 125:2022 e alle FAQ pubblicate dall'UNI - entro 12 mesi dall'assegnazione del contributo all'impresa beneficiaria nell'ambito del correlato Avviso di cui all'articolo 5.
6. I dati relativi alle certificazioni saranno caricati nell'area riservata della piattaforma informativa per la certificazione della parità di genere istituita dal Dipartimento per le pari opportunità - <https://certificazione.pariopportunita.gov.it> - dagli OdC accreditati da Accredia, anche per il tramite di Accredia (in base ad una specifica Convenzione tra Accredia e il DPO), o dagli OdC accreditati da altro Ente di accreditamento firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA.

#### **ARTICOLO 7 - SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili e rimborsabili i soli costi per i servizi resi dall'OdC per il rilascio della prima certificazione a favore di una PMI entro i limiti definiti dal comma 2 dell'articolo 6 e relativamente alle seguenti voci:
  - esame della domanda;
  - verifica documentale;
  - verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata;
  - rilascio del certificato.
2. Per ogni giornata di audit all'OdC è rimborsato fino ad un massimo di 1.200 euro al netto dell'IVA. Tale importo è onnicomprensivo di tutte le spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell'attività dell'organizzazione certificata, rilascio del certificato, ecc.) sostenute dall'OdC.
3. Eventuali maggior costi totali rispetto all'ammontare del contributo massimo previsto dal comma 2 dell'articolo 6 sono a carico delle PMI.
4. Non sono ammissibili e rimborsabili i costi per i servizi resi dall'OdC previsti dal comma 1 in caso di mancato rilascio della certificazione alla PMI; in questo caso i costi devono essere sostenuti interamente dall'impresa.
5. Non sono ammissibili e rimborsabili i costi per lo svolgimento di altri servizi resi dagli OdC (es. pre-audit, di audit supplementari, di sorveglianza annuale e quelli di rinnovo) diversi da quanto riportato al precedente comma 1.
6. Non sono ammissibili e rimborsabili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/202 e dalle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, i costi per i servizi resi dall'OdC previsti dal comma 1 che non rispettano il divieto di doppio finanziamento.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

#### **ARTICOLO 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE**

1. Le domande d'iscrizione potranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito della certificazione <https://certificazione.pariopportunita.gov.it> fino al 30 giugno 2026. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
2. La domanda deve essere presentata sia dagli OdC aventi sede legale o operativa in Italia sia dagli OdC stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea esclusivamente all'indirizzo PEC [paritadigenere@legalmail.it](mailto:paritadigenere@legalmail.it). Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione della domanda.
3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente Avviso, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati, diversamente la responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni rimane in capo all'OdC.
5. Per gli OdC aventi sede legale o operativa in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea è obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale è eletto il domicilio ai fini del presente Avviso.
6. Tutte le comunicazioni tra il soggetto attuatore e gli OdC si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [paritadigenere@legalmail.it](mailto:paritadigenere@legalmail.it) e all'indirizzo PEC indicato come domicilio dai richiedenti.
7. Il soggetto attuatore non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.

#### **ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ODC**

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione è effettuata dal soggetto attuatore con riferimento alla completezza e alla regolarità della domanda, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 8 del presente Avviso.
2. L'istruttoria delle domande è svolta entro 30 giorni dalla data di ricezione, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti, nei termini fissati dall'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. In quest'ultimo caso il termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.
3. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il soggetto attuatore inserisce l'OdC nell'"Elenco degli Organismi di Certificazione", consultabile sul sito della certificazione <https://certificazione.pariopportunita.gov.it>. Tale Elenco, continuamente aggiornato, contiene i seguenti dati:
  - a) n° iscrizione;
  - b) n° di certificato dell'OdC rilasciato da Accredia (o da altro Ente di accreditamento firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA per la ISO/IEC 17021-1);



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- c) ragione sociale dell'OdC;
  - d) contatti dell'OdC;
  - e) data di inserimento nell'elenco;
  - f) stato dell'iscrizione (es. in corso di validità, in sospensione, revoca).
4. In caso di esito negativo, all'OdC è data comunicazione della non ammissibilità della domanda tramite PEC [paritadigenere@legalmail.it](mailto:paritadigenere@legalmail.it).
5. Successivamente alla notifica dell'accoglimento della domanda, l'OdC dovrà registrarsi nell'apposita area riservata sulla piattaforma informativa dedicata alla certificazione della parità di genere, raggiungibile sul sito della certificazione <https://certificazione.pariopportunita.gov.it>.

#### **ARTICOLO 10 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE**

1. L'iscrizione nell'Elenco degli OdC ha validità fino al 30 giugno 2026.
2. È fatta salva la facoltà dell'OdC di rinunciare formalmente, con comunicazione scritta, in qualsiasi momento all'iscrizione nell'Elenco. In tal caso, il soggetto attuatore procederà entro 30 giorni alla cancellazione dell'OdC dall'Elenco degli OdC.
3. Nel periodo di validità, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, è responsabilità dell'OdC:
  - a) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso l'iscrizione nell'Elenco;
  - b) consentire al soggetto attuatore eventuali verifiche relativamente alle modalità di mantenimento dei requisiti.

#### **ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMISSIBILI**

1. I soggetti ammissibili ed inseriti nell' "Elenco degli OdC" sono obbligati a:
  - a) formalizzare un preventivo alle PMI contenente almeno:
    - la durata dell'audit per il rilascio della certificazione;
    - la tariffa per ogni giornata di audit comprensiva di tutti gli oneri (spese per trasferte, attivazione della pratica, emissione del certificato, ecc.);
    - le condizioni necessarie per ottenere l'agevolazione (ottenimento della certificazione).
  - b) specificare nel contratto con le PMI, oltre a quanto riportato nella lettera a):
    - l'identificativo del contributo assegnato all'impresa;
    - le eventuali spese non coperte dai contributi definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente Avviso che rimarranno a carico delle PMI beneficiarie.

#### **ARTICOLO 12 - RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO**

1. Gli OdC iscritti all'Elenco ai fini del rimborso con cadenza bimestrale devono presentare al soggetto attuatore, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente per la fatturazione elettronica, una fattura - intestata allo stesso soggetto attuatore - riportante l'importo da liquidare complessivo e i singoli identificativi dei certificati rilasciati alle PMI.
2. A corredo della fattura deve essere inviata, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6, la seguente documentazione:
  - a) copia dei contratti stipulati tra l'OdC e le PMI;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

- b) dichiarazione sulle certificazioni di parità di genere rilasciate alle PMI - redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente Avviso e firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di inammissibilità - che riporti per ogni impresa certificata:
- la ragione sociale e la partita IVA (o VAT number o partita IVA comunitaria se l'Ente di certificazione è un soggetto estero);
  - l'identificativo del contributo assegnato all'impresa;
  - le date di inizio e fine e le modalità di svolgimento dell'audit (in remoto, in presenza);
  - la data e il numero del certificato rilasciato;
  - l'importo da liquidare, per ogni PMI che beneficia del contributo, nei limiti di quanto previsto dal presente Avviso e dal contratto stipulato, con indicazione dei tempi di audit (giornate);
  - l'importo da liquidare complessivo.
- c) copia dei certificati di conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciati alle imprese, contenenti anche il Marchio UNI.
- 3 L'erogazione del rimborso avviene entro 60 giorni dalla ricezione della fattura corredata dalla relativa documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e sarà effettuata dal soggetto attuatore sul conto corrente bancario indicato dall'OdC richiedente, previa positiva valutazione della documentazione.
- 4 Ogni documento inerente alla gestione operativa e finanziaria del presente Avviso dovrà riportare il **codice unico di progetto CUP J58I21000480006** relativo alla gestione dei contributi per la certificazione della parità di genere (per un totale di euro 5.500.000).
- 5 Nel rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti **dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241** nella documentazione di gestione e finanziaria relativa al presente Avviso va evidenziato l'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e al dispositivo Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU").

#### **ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE**

1. La sospensione degli OdC dall' "Elenco degli OdC" è prevista al verificarsi della non osservanza delle prescrizioni previste nel presente Avviso.
2. Al soggetto attuatore compete la responsabilità della valutazione dei reclami e/o contenziosi e delle condizioni che possono causare la sospensione.
3. Il soggetto attuatore emette un provvedimento di sospensione e comunica all'OdC la data di decorrenza della sospensione dall'Elenco.
4. Il provvedimento di sospensione contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
5. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione dell'interessato al riguardo, il soggetto attuatore emette un provvedimento di revoca.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per le Pari Opportunità

6. La data del provvedimento di sospensione adottato dal soggetto attuatore viene riportata nell' "Elenco degli OdC" definito nell'articolo 9. Non saranno ritenute ammissibili le richieste di erogazione di rimborso relative ai servizi di certificazione erogati dopo tale data.

#### **ARTICOLO 14 - REVOCA DELL'ISCRIZIONE**

1. Il provvedimento di revoca, di cui al comma 5 dell'articolo 13, viene notificato dal soggetto attuatore all'OdC interessato e contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
2. Oltre alle motivazioni di cui al combinato disposto del comma 1 e comma 5 dell'articolo 13, la revoca dall'"Elenco degli OdC" di cui all'articolo 9 consegue all'eventuale revoca dell'accreditamento da parte di Accredia o di altro Ente di accreditamento firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA per la ISO/IEC 17021-1.
3. Il provvedimento di revoca adottato dal soggetto attuatore comporta la cancellazione dell'OdC dall'"Elenco degli OdC".

#### **ARTICOLO 15 - GESTIONE DELL'AVVISO**

1. Le attività di gestione e le verifiche conseguenti al presente Avviso saranno svolte dal soggetto attuatore. Eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso potranno essere inviate alla casella di posta elettronica [avviso@paritadigenere.net](mailto:avviso@paritadigenere.net).

#### **ARTICOLO 16 - TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Tutti i dati personali di cui il soggetto attuatore verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) n. 679/2016.
2. Gli OdC sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 1 bis all'Avviso) disponibile sul sito della certificazione <https://certificazione.pariopportunita.gov.it>

#### **ARTICOLO 17 - POTERE SOSTITUTIVO**

1. I poteri sostitutivi sono esercitati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108/2021.

#### **ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Roma.

#### **ARTICOLO 19 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.